

Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio (art.2434-bis)

Irregolarità di bilancio e invalidità della delibera di approvazione del bilancio.- Viene rafforzata la tendenza a conservare validità alle deliberazioni assembleari.- Il legislatore si è mosso in due direzioni: riduzione delle cause di nullità e limitazione della legittimazione ad agire.- Viene introdotta, per i soci non legittimati all'azione, la possibilità di ottenere il risarcimento del danno .- Ha inoltre adottato una disposizione specifica per le deliberazioni di approvazione del bilancio.-

Le irregolarità del bilancio.- vizi del procedimento .- vizi di contenuto del bilancio.-

Violazioni e tutela dei terzi, ampliamento delle cause di nullità sulla base dell'oggetto illecito – certificazione del bilancio e riduzione della legittimazione – disturbatori d'assemblea – approvazione del bilancio non significa approvazione degli atti di gestione (Cass., 9 giugno 2004, n.10.895, in Società, 2004, 965)

Vizi del procedimento: attengono alla formazione del bilancio.- convocazione dell'assemblea nel termine previsto (120 o 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio).- deposito presso la sede della società entro il termine previsto.- deposito degli allegati nel termine: relazione del collegio sindacale e dell'organo amministrativo.- discussione del bilancio in assemblea (Cass., 27 aprile 2004, n.8001, in Società, 2004, 1109).

Vizi di contenuto del bilancio .- attengono alla redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

La distinzione tra vizi che prevedono l'annullabilità e quelli che conducono alla nullità della deliberazione di approvazione del bilancio trova in linea di massima la corrispondenza nella divisione tra vizi del procedimento e vizi del contenuto del bilancio . Violazioni di scarsa rilevanza dei principi di chiarezza e di veridicità non sono stati considerati causa di nullità del bilancio.- Violazioni del principio di chiarezza ed informazioni fornite nelle varie fasi del procedimento (ad es. in assemblea).- Autonoma rilevanza del principio di chiarezza (Trib.Milano, 7 novembre 2003, in Giur.it., 2004, I, 340).- Violazioni che consistono nella collocazione delle informazioni dovute in una sede diversa da quella prevista dalla legge (ad es. nella relazione sulla gestione invece che nella nota integrativa: Cass., 24 dicembre 2004, n,23976, in Società, 2005, 465).-

La distinzione tra irregolarità che danno origine alla sanzione civile (invalidità della deliberazione) e irregolarità che danno luogo alla sanzione penale (false comunicazioni sociali).- il confronto può essere fatto prevalentemente sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato.- La violazione deve essere significativa, idonea a fornire una rappresentazione ingannevole nel destinatario dell'informativa.- inoltre, per il reato di falso in bilancio si devono superare le soglie minime quantitative previste dalla legge (per ora).- Viene introdotta una distinzione in relazione alla idoneità del bilancio irregolare ad arrecare danno.-

L'aspetto del danno influisce ora civilisticamente sotto il profilo della legittimazione del socio.- A fronte di una restrizione della legittimazione viene concessa al socio la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.- Si pone così il problema di verificare se le irregolarità contabili in generale e quelle di bilancio in particolare possano arrecare danno patrimoniale al socio.

Quali situazioni possono arrecare danno? - danno per illeciti fiscali.- danni ai creditori per continuazione dell'attività in presenza di causa di scioglimento.- danni al socio che ha sottoscritto le obbligazioni emesse dalla società.- l'azione di risarcimento è diretta contro la società per il danno cagionato al socio.- legittimato all'impugnazione è chi ne ha interesse. - E' salva l'azione di responsabilità del socio o del terzo ex 2395 esistendone i presupposti.

Irregolarità di bilancio e accertamento delle perdite (in precedenza artt. 2446, 2447 in relazione al 2448, co.1, n.4 come causa di scioglimento e all'art.2449, co.1, per la responsabilità delle nuove operazioni).- con la riforma permangono gli obblighi previsti dagli artt. 2446 e 2447 di convocare l'assemblea senza indugio(per la srl gli artt.2382 bis e 2382 ter).- Costituisce causa di scioglimento (art. 2484, co. 1, n.4) che deve essere accertata senza indugio dagli amministratori (2485, co.1).- Agli amministratori resta il potere di gestione dal verificarsi della causa di scioglimento alla consegna dei beni ai liquidatori, con l'obbligo di conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale (2486).- Permane la possibilità di contestare il mancato accertamento della causa di scioglimento per perdite se un bilancio anteriore per irregolarità compiute, non abbia mostrato la perdita dell'intero capitale sociale.-

Controllo giudiziario .- Irregolarità di bilancio e le gravi irregolarità nella gestione di cui all'art.2409 .- Se le violazioni di bilancio costituiscano gravi irregolarità nella gestione.- idoneità ad arrecare danno.-

Irregolarità del bilancio e fasi della impugnativa della deliberazione dell'assemblea che lo approva.

L'area di intervento della nuova disciplina dell'art. 2434 bis .-

L'approvazione del bilancio può essere fatta:

dall'assemblea ordinaria

Dal consiglio di sorveglianza (sistema dualistico)(art. 2409 terdecies, co.1, lett.b).- Applicabilità dell'art.2434 bis (art. 2409 quaterdecies, co.2).- la deliberazione è impugnabile anche dai soci ai sensi dell'art.2377.-

Dalla decisione (e/o dall'assemblea) dei soci nelle srl (art.2479, co.2, n.1)

Soggetti legittimati all'azione per l'art.2377: soci possessori di azioni pari all'1 per mille (nelle società aperte), 5 % del capitale sociale aventi diritto di voto

riferito alla deliberazione.- Legittimazione di: amministratori (gli amministratori che hanno redatto il bilancio, possono impugnare la deliberazione?) .- consiglio di sorveglianza.- collegio sindacale

La legittimazione per l'impugnativa della deliberazione che ha approvato un bilancio irregolare.- La legittimazione nel caso di bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi: spetta ai soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale.-

Chiunque vi abbia interesse può impugnare le deliberazioni nulle (2379, co.1).- Interesse all'impugnativa.- l'interesse deve essere attuale e concreto.- Se il diritto all'informazione configuri tale interesse (Cass., 24 dicembre 2004, cit.)- se questo interesse sia configurabile come generico interesse alla legalità degli atti.- interesse ad agire ed esistenza di un pregiudizio di carattere patrimoniale.-

Termine per l'impugnazione

Il termine di novanta giorni per l'impugnazione decorre dalla data della deliberazione o del deposito? (2377).- Per l'azione di nullità il termine è normalmente di tre anni dal deposito nel registro delle imprese (o dalla iscrizione nel libro verbali delle assemblee).- Il termine previsto dall'art. 2434 bis.- l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello che si intende impugnare.-

La sospensione della deliberazione (art.2378, co.3).-

La sostituzione della deliberazione .- ammissibilità per le deliberazioni invalide (artt. 2377, co.8 e 2379, co 4).- Effetti della sostituzione.-

L'onere probatorio in sede di impugnativa.- la consulenza tecnica come mezzo istruttorio.- Non utilizzabilità delle prove raccolte nel procedimento di controllo giudiziario (art.2409) .- Effetti della transazione intervenuta nel giudizio di appello prima del deposito della sentenza.-

Effetti della dichiarazione di nullità nella disciplina previgente: obbligo degli amministratori di redigere un nuovo bilancio e di sottoporlo all'approvazione dell'assemblea(trib. Milano 7 novembre 2003, sopra cit., dopo il passaggio in giudicato della sentenza).- Principio di continuità e autonomia dei bilanci successivi. Riferimento al bilancio annullato e a quello dell'esercizio in corso.-

La nuova disciplina: Obbligo di tener conto della dichiarazione d'invalidità di un bilancio di precedenti esercizi esclusivamente in quello dell'esercizio in corso (art. 2434 bis, co.3).

